

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8801 Anno 2026
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: PICARO VINCENZO
Data pubblicazione: 08/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2927/2023 R.G. proposto da:

Meniconi Beatrice, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Feliziani,
-ricorrente-
contro

Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,
rappresentata e difesa dall'avvocato Advocatura Generale dello Stato,
-resistente-

avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1656/2022 depositata il
24.11.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dal
Consigliere Vincenzo Picaro.

FATTI DI CAUSA

La Polizia stradale di Perugia il 13 ed il 30.4.2018 rilevava, sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia, in territorio del Comune di Corciano, in orario notturno, con un'apparecchiatura temporanea Telelaser, collocata al di fuori della sede stradale in un'insenatura interdetta al traffico deputata a deposito dell'Anas, dopo una curva, il superamento del limite di velocità in misura variabile tra 10 e 40 km/h da parte del veicolo di proprietà di Beatrice Meniconi, applicandole la sanzione pecuniaria complessiva di €482,92 e la decurtazione di sei punti sulla patente di guida.

Proposta opposizione con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 contro i due verbali di accertamento del 18.4.2018 e dell'8.5.2018 della Polizia Stradale di Perugia al Giudice di Pace di Perugia nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, la Meniconi ne chiedeva l'annullamento, dolendosi della mancanza di visibilità della postazione temporanea di controllo, di adeguata cartellonistica di presegnalazione e dei certificati di taratura/omologazione dell'apparecchio di rilevazione, della mancata contestazione immediata, che se effettuata avrebbe consentito di rilevare il guasto al contachilometri del suo autoveicolo, della mancanza di idonee certificazioni di regolarità dell'apparecchio telelaser (omologazione, taratura, collaudo e funzionalità) e della scarsa visibilità dell'autoveicolo nella buia documentazione fotografica prodotta.

Si costituiva tramite un dirigente l'UTG di Perugia, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e produceva la relazione dei verbalizzanti, corredata da fotogrammi.

Il Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza n. 750/2018, accoglieva l'opposizione ai suddetti verbali, qualificandoli come in odore di illegittimità, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità della Meniconi sul piano oggettivo e soggettivo rinviando alle deduzioni ed argomentazioni contenute nel ricorso, sufficientemente provate, e sostenendo che la postazione di rilevamento della velocità e la sua collocazione non fossero corrette e consone al corretto svolgimento

del servizio, ed annullava i due verbali di accertamento, compensando le spese processuali.

Nelle more del giudizio la stessa sezione della Polizia stradale di Perugia notificava alla Meniconi altri due verbali, del 3.9.2018 e del 27.9.2018, conseguenti ai due verbali impugnati, e con essi sanzionava la Meniconi per la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo ex art. 126 *bis* comma 2 CdS.

Dopo la pronuncia di primo grado, su istanza della Meniconi del 23.10.2018, in sede di autotutela, il Prefetto di Perugia, previo parere favorevole dell'organo accertatore, archiviava i suddetti verbali di accertamento, ritenendoli non fondati a seguito dell'annullamento dei verbali presupposti.

Il 28.3.2019 l'UTG di Perugia appellava la sentenza del Giudice di Pace davanti al Tribunale di Perugia, lamentando la carenza di motivazione e sostenendo la piena legittimità della postazione di controllo dalla quale gli eccessi di velocità erano stati rilevati.

Si costituiva in secondo grado l'originaria opponente, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza della Prefettura alla sentenza di primo grado, per tardività del ricorso rispetto alla notifica della stessa e per la mancata effettuazione della notifica entro il termine di dieci giorni allo scopo concesso alla controparte dopo il deposito del ricorso in appello, e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per le ragioni già vittoriosamente fatte valere in primo grado ed il risarcimento dei danni morali e materiali.

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1656/2022 del 24.11.2022, accoglieva l'appello, respingendo le eccezioni preliminari dell'originaria opponente, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione, condannando Beatrice Meniconi alle spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza Beatrice Meniconi ha proposto ricorso con un motivo formalmente unico, ma in realtà articolato in sei motivi, contrassegnati da lettere e tra loro autonomi, e l'UTG di Perugia é rimasta intimata.

La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 *bis*.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, contraddistinto con la lettera a) ed articolato in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. Trasporti (Del Rio) n. 282 del 13.6.2017, della Direttiva Ministro dell'Interno Minniti prot.n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017, anche ai fini dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), per l'assenza dei requisiti di legittimità del dispositivo Telelaser Digicam utilizzato, quali il regolare certificato di taratura, i verbali delle verifiche iniziali e periodiche di funzionalità ed il verbale di inizio attività, nonché i certificati di omologazione periodica e di revisione.

Ai fini dell'autosufficienza la ricorrente ha precisato che le carenze di tali circostanze di fatto decisive erano state allegate alla pagina 8 del ricorso in opposizione iniziale, alle pagine 6-7 della memoria dell'8.10.2018, alle pagine 1 e 2 punto 8 delle note di trattazione scritta in appello e nel verbale di udienza del 25.5.2021, ed ha altresì rappresentato la diversità degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di primo e di secondo grado.

Il motivo é fondato nei termini che seguono.

La sentenza impugnata, dopo aver escluso l'acquiescenza e riconosciuto il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, ha trattato della presegnalazione della postazione mobile e della sua visibilità ed ha spiegato le ragioni giustificative della mancata contestazione immediata delle infrazioni, ma non ha minimamente esaminato le questioni decisive

della taratura dell'apparecchio rilevatore e dei certificati di omologazione periodica e revisione, che pure erano state poste con l'opposizione dalla Meniconi.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, riconosce che in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate (vedi in tal senso Corte Cost. n. 113/2015), indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori o, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, e che in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 11776/2020; Cass. n.32369/2018); non è invece necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato di taratura periodica, potendo essere la relativa prova diversamente fornita (vedi Cass. 6.7.2022 n. 21327; Cass. n. 3538/2021; Cass. n.10463/2020; Cass. n. 22499/2018).

Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza delle verifiche di taratura e dell'iniziale omologazione afferiscono direttamente all'idoneità della fonte di prova impiegata per l'accertamento delle infrazioni, idoneità che l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, e solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfunzionante (Cass. 8.1.2025 n. 427; Cass. n. 5527/2018; Cass. n.14040/2007; Cass. n.15324/2006; Cass. n. 9441/2001; Cass. n.8515/2001).

2) Con il secondo motivo, contraddistinto con la lettera b), la ricorrente si duole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., in quanto la Prefettura

di Perugia avrebbe prestato acquiescenza tacita e senza riserve alla sentenza di primo grado.

Il secondo motivo deve ritenersi infondato, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente valutato che l'avere la Prefettura di Perugia archiviato, in sede di autotutela, i due verbali di accertamento con i quali la Polizia Stradale di Perugia aveva sanzionato la Meniconi per la mancata indicazione del nominativo del conducente del veicolo sul presupposto dei due verbali d'infrazione impugnati giudizialmente, non potessero essere intesi come volontà di acquiescenza volontaria e quindi di implicita rinuncia all'impugnazione della sentenza di primo grado, trattandosi di atti doverosi alla luce del fatto che i due verbali presupposto erano stati annullati dal Giudice di Pace di Perugia, per cui era venuto a mancare, sia pure provvisoriamente, il fondamento delle contestazioni.

3) Con il terzo motivo, contraddistinto dalla lettera c), la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., mancando un'espressa pronuncia sulla questione dell'impossibilità per un mero difensore, ovvero l'Avvocatura distrettuale dello Stato, di disporre del diritto sostanziale controverso, in contrasto con la pacifica volontà manifestata dalla P.A. di fare acquiescenza alla sentenza e dunque di rinunciare alla pretesa impositiva derivante dai quattro verbali emessi dalla Polizia stradale.

Il motivo, relativo alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e vizio di motivazione in punto di acquiescenza é assorbito per effetto del rigetto del secondo motivo.

4) Con il quarto motivo, contraddistinto dalla lettera d), la ricorrente si duole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 10, del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la motivazione di prime

cure non idonea ad esternare l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, nonostante quest'ultimo avesse correttamente fondato la sua decisione sul predetto art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150/2011, il quale impone l'accoglimento dell'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Il motivo é inammissibile, in quanto ad essere impugnata non é più la sentenza di primo grado, che ha ritenuto insufficienti le prove della responsabilità della Meniconi, ma quella di appello e le motivazioni da essa fornite.

5) Con il quinto motivo, contraddistinto con la lettera e), la ricorrente si duole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6 *bis*, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e della normativa secondaria attuativa (D.M. Trasporti Del Rio n. 282 del 13.6.2017; D.M. Trasporti 15.8.2007; Direttiva Ministro dell'Interno Minniti prot.n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017; Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 in data 7.8.2017), anche per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto la cartellonistica "fissa" presente da anni sul posto idonea a segnalare la postazione "temporanea" telelaser, attraverso il richiamo di una normativa obsoleta (D.M. 15.8.2007), superata da quella successiva applicabile *ratione temporis* (D.M. n. 282 del 13.6.2017).

Il motivo é inammissibile perché l'idoneità della segnaletica fissa é stata valutata dal giudice di secondo grado e non é sindacabile in sede di legittimità, ed il difetto di autorizzazione prefettizia all'uso dei cartelli fissi é circostanza nuova non trattata dall'impugnata sentenza e dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

6) Con il sesto motivo, contraddistinto con la lettera f), la ricorrente si duole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della

violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6 bis, C.d.S., nonché degli articoli 38, 39 e 40 del D. L.gs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e della normativa attuativa (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada, voce "ALLEGATI-Segnaletica e tabelle", "Segnali di obbligo" di cui alla Figura II 80/a, Art. 122), anche per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), atteso che la sentenza gravata ha considerato visibile una postazione di rilevamento collocata in un luogo che sarebbe caratterizzato da scarsa visibilità e sprovvisto di segnalazioni luminose, omettendo altresì di valutare i fotogrammi notturni depositati.

Il motivo é inammissibile, perché la visibilità della postazione é stata valutata nel merito alla pagina 6 dalla sentenza impugnata, che sulla base della documentazione fotografica acquisita, raffigurante l'ubicazione del cartello ben prima della curva e della postazione su un tratto di strada rettilineo, ha escluso che vi fosse un problema di visibilità della postazione e non può essere richiesta una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità.

Sulle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, provvederà in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua in un diverso magistrato del Tribunale di Perugia

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, respinti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 26.3.2026

Il Presidente

Mauro Mocci

